

Criptovalute: pesanti obblighi dichiarativi per chi le gestisce senza intermediario finanziario

Dal 2023 le criptovalute sono oggetto di una nuova disciplina fiscale (introdotta dalla legge di bilancio 2023, L. 197/22) che comporta alcuni impegnativi adempimenti sotto il profilo della compilazione della dichiarazione dei Redditi 2024, prima occasione nella quale tale disciplina deve essere gestita nei modelli ministeriali. Gli obblighi riguardano:

- sia la tassazione delle plusvalenze conseguite da evidenziare nella nuova sezione II-B del quadro RT;
- sia in termini di necessità di liquidare l'imposta di bollo con la compilazione del quadro RW.

Tassazione

Quando persone fisiche detengono criptovalute al di fuori dal regime d'impresa, in caso di cessione dell'attività finanziaria producono redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies dell'art. 67 TUIR.

La disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d'imposta.

Dal 1 gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT (token) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta. In sostanza, lo scambio tra cripto-attività aventi medesima funzionalità economica, non sono fiscalmente rilevanti in quanto si considerano "aventi eguali caratteristiche e funzioni".

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 68 del Tuir 48 prevede che in caso di cessione si genera una plusvalenza; la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

I redditi "diversi" derivanti da cripto-attività sono assoggettati a tassazione con aliquota del 26%, analogamente ai redditi di natura finanziaria, per i quali, sono previste le seguenti modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva:

- il "regime dichiarativo", in base al quale l'imposta si applica sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67 del Tuir nella misura del 26 per cento in dichiarazione da parte del contribuente. Tale regime va considerato come il regime ordinario che trova applicazione nei casi in cui il contribuente consegue i proventi dei suoi investimenti finanziari senza subire l'imposizione a monte per non essersi avvalso dell'intervento degli intermediari finanziari;
- il "risparmio amministrato", in base al quale, su espressa richiesta del contribuente, l'imposta è applicata su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ad opera degli intermediari

abilitati (banche, società di intermediazione mobiliare ed altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali), presso i quali è instaurato uno specifico rapporto implicante il deposito per l'amministrazione e la custodia, dei valori mobiliari che generano i proventi imponibili;

- il "risparmio gestito", in base al quale l'imposta è applicata ad opera di un soggetto abilitato, sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. A tal fine il contribuente instaura con l'intermediario qualificato (una banca, una società di intermediazione mobiliare, ecc.) un rapporto di gestione del patrimonio affidato a detti intermediari.

L'adozione dei regimi opzionali del risparmio amministrato e del risparmio gestito, in sostanza, garantisce al contribuente l'intervento degli intermediari ai fini della determinazione dei redditi e del versamento dell'imposta definitivamente dovuta e l'esclusione dall'obbligo di monitoraggio fiscale relativamente ai redditi prodotti all'estero.

Quindi, l'obbligo di compilazione della dichiarazione si presenta quando il contribuente non abbia attivato con un intermediario finanziario un rapporto di risparmio gestito o amministrato.

Il calcolo delle plusvalenze è quantomai laborioso, posto che, nel caso di pluralità di cripto-attività aventi la medesima denominazione, deve essere assunto come costo o valore di acquisto quello determinato con il metodo L.I.F.O. (last in first out); questo significa che se vi sono stati più acquisti consecutivi di valute a prezzi diversi, in relazione ad ogni cessione occorre scaricare il costo di acquisto facendo riferimento agli acquisti avvenuti più recentemente.

Monitoraggio fiscale

Dal 2023 gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

Nel quadro RW va compilato un rigo per ogni "portafoglio", "conto digitale" o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Dal 2023 è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore, da verificare al 31 dicembre; in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sostitutiva sul valore delle criptoattività da liquidare a cura dello stesso contribuente, attraverso la compilazione di appositi campi del quadro RW. Questa imposta è dovuta indipendentemente dalle modalità di archiviazione e del luogo in cui sono detenute le criptoattività.

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Quindi, il quadro RW è necessario solo quando il contribuente ha scelto il regime dichiarativo.